

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1298

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro per le attività produttive**

(MARZANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2002**

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45,  
recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa  
per le imprese nazionali di trasporto aereo

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	4
Disegno di legge .....	»	6
Decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento muove dall'indubbia constatazione che le compagnie aeree e le società aeroportuali si trovano tuttora nell'impossibilità di ottenere la copertura assicurativa dei rischi da atti di guerra o di terrorismo alle condizioni di mercato praticate precedentemente all'11 settembre 2001.

Il protrarsi dello stato di guerra ha determinato l'attuale situazione di crisi mondiale nel settore del trasporto aereo; pertanto, al fine di evitarne il blocco, è emersa in ambito comunitario (laddove è stata decisa la proroga di due mesi da parte del Consiglio dei ministri dei trasporti europei), l'indifferibile necessità di prorogare il termine relativo alla garanzia finanziaria concessa dallo Stato

in favore delle imprese di trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuali, previa corresponsione di un premio da parte delle stesse.

Permanendo i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, in base ai quali sono stati emanati, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, i precedenti decreti-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e considerato che il termine vigente è fissato al prossimo 31 marzo, il Governo ha ritenuto di prorogare ulteriormente il medesimo termine al 31 maggio 2002.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

Il presente provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 reca per la seconda volta la proroga del termine originariamente fissato dal decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e successivamente prorogato con decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14.

Il primo decreto-legge, nel testo approvato in sede di conversione, ha fissato al 31 dicembre 2001 la scadenza della garanzia prestata dallo Stato italiano, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore di imprese di trasporto aereo nazionali, nonché in favore di imprese di gestione aeroportuale.

Il successivo decreto-legge ha prorogato il termine delle suddetta garanzia sino al 31 marzo 2002, a seguito delle decisioni del Consiglio informale dei Ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), nel quale è stato stabilito che qualsiasi intervento governativo in materia di assicurazione delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuale dovesse concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2002.

Inoltre, nel suddetto decreto-legge, al fine di evitare che il sistema di garanzie assicurative statali emanato dai singoli paesi comunitari a favore del settore del trasporto aereo si ponesse in contrasto con la normativa in tema di aiuti di Stato, si è previsto il pagamento di un premio, da parte delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuale, come corrispettivo della garanzia prestata dallo Stato. Lo stesso provvedimento prevede, altresì, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi.

Il protrarsi dello stato di guerra, che ha determinato l'attuale situazione di crisi mondiale del trasporto aereo, ha indotto l'Unione europea a prendere in considerazione l'opportunità di prorogare il predetto termine sino al 31 maggio 2002. Pertanto il Governo, in sintonia con le decisioni comunitarie, adotta il presente decreto-legge.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finali.

Il presente decreto-legge non contiene profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.

## 2) ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

Il testo non individua nuove definizioni normative nè contiene abrogazioni di disposizioni normative.

*Precedenti disposizioni normative sulla stessa materia:*

Il provvedimento, come suesposto, proroga il termine previsto in un precedente decreto-legge.

*Collegamento con lavori legislativi in corso:*

Non risultano progetti di legge in corso di esame, connessi al contenuto delle disposizioni del presente decreto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 75 del 29 marzo 2002*

**Proroga del termine in materia di copertura assicurativa  
per le imprese nazionali di trasporto aereo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del citato decreto-legge n. 450 del 2001.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – LUNARDI – TREMONTI –  
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI